



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE	ORIGINALE	COPIA
	N° 10 del 30-05-2022	
OGGETTO:	Approvazione del Piano Finanziario del Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti Anno 2022	

L'Anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **TRENTA** del mese di **MAGGIO** alle ore **18,25** nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, in sessione **URGENTE** ed in **1°** Convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

N°	CONSIGLIERI	SI	NO
1	Salvatore Magarò	X	
2	Francesco Antonio Greco		X
3	Valentina Nigro	X	
4	Francesco Maria Alberto	X	
5	Michele Gaetano Preite	X	
6	Fortunato Lio	X	
7	Mario Fortino	X	
8	Alessia Primavera	X	
9	Dora Lio	X	
10	Francesco Librandi	X	
11	Antonio Russo	X	

Presenti	10	Assenti	1
----------	-----------	---------	----------

Assume la Presidenza il **Sig. Preite Michele Gaetano**.

Partecipa il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela MUNGO.

Assiste il Revisore dei Conti : //

Consigliere Anziano è il Sig. _____//_____//_____//_____

Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) _____/____ 2) _____/____ 3) _____/____

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Si dà atto del rispetto dei D.P.I. e delle misure antivirus COVID 19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI: 10 - VOTANTI 10.

Relaziona il Consigliere Comunale Valentina Nigro quale Presidente della Commissione Consiliare e dà lettura della proposta di deliberazione prot. 3506/22-04-2022 e degli atti allegati e dice che si auspica un miglioramento del servizio R.D. anche per quest'anno. C'è stato, dice, un incremento dei costi del servizio. Il PEF TARI, all'uopo elaborato, rispetta le disposizioni ARERA.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 – 238/2020-493/2020 e 363/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Castiglione Cosentino è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 ma, ad oggi, l'ATO Prov. di Cosenza non è operativo;

Rilevato altresì che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 e quelli determinati per l'anno 2022, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad € 27.022,32 determinato come segue:

Totale dei costi del piano finanziario 2022:	€ 391.845,00
Totale dei costi del piano finanziario 2021:	€ 360.300,18 =
Differenziale 2021-2022	€ 31.544,82

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Esamine le tariffe del tributo per l'anno 2022, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) Applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013

b) Scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.

c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge 147/2013

d) applicazione delle agevolazioni tariffarie recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 sono concesse alle diverse categorie di utenza sia domestiche e sia non domestiche per i problemi intercorsi per la chiusura temporanea delle specifiche attività o per il mancato utilizzo dell'immobile con diminuita produzione dei rifiuti aprivativa.

Dato atto che tali agevolazioni rientrano nella facoltà del Comune il quale in base al comma 660 della Legge 147/2013 può deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659 della medesima Legge la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Vista la legge n. 147 del 27.12.2013;

Vista la legge n. 68 del 2.05.2014;

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm

Vista la guida operativa MEF del 03/05/2022;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 31/10/2020 e adeguato al D.lgs 116/2020 con Deliberazione di C/C n. 27 del 05.08.2021;

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 (Decreto Cura Italia), convertito in legge n. 27 del 24/04/2020

Viste le delibere ARERA n. 443 e 444 del 2019 e n. 59/2020;

Vista la legge n. 234 /2021 (legge di bilancio 2022);

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire le scadenze di versamento della componente TARI per l'anno 2022 prevedendo di norma almeno due rate;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2022 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022 e poi prorogato al 31/05/2022 giusta Legge n. 15/2022 insieme alla manovra tariffaria;

Visto il D.L. 228/2021 convertito in Legge n. 25/2022 che prevede **“a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno”**;

Ritenuto per quanto sopra, ottenere il parere dell'organo di revisione e, contestualmente, ai sensi della Delibera ARERA 57/2020/R/rif, la validazione del Piano finanziario, da parte dello stesso Organo di revisione, ai fini della successiva approvazione, per come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione di G.C. n.1 del 10/01/2022 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio 2022/2024 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) – Anno 2022 – Assegnazione Provvisoria Risorse ai Responsabili di Settore anno 2022 – Obiettivi 2022 – Piano performance Anno 2022”;

Visto il vigente Regolamento di contabilità armonizzato di cui al D.Lgvo 118/2011 ss.mm.;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del Responsabile Settore Amministrativo/Tributi nonché il parere favorevole sulla regolarità contabile del Responsabile Settore Economico/Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

Vista la dichiarazione di veridicità dei dati ai fini tariffari Prot. 3485/21-04-2022;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti Prot. 3763/04-05-2022 giusto Verbale n° 13/28-04-2022;

Visto l’atto di validazione favorevole a firma del Revisore dei Conti sul Piano economico/finanziario (PEF) TARI 2022 – Delibera ARERA 443/R/Rif/2019 del 27-04-2022 Ns. prot. 3761/04-05-2022;

Tutto ciò premesso

SI APRE il dibattito.

CHIEDE e prende la parola il Consigliere Comunale Russo Antonio e dà il benvenuto ai presenti e dice che il PEF TARI è una nota dolente per tutti i Comuni in quanto registra una serie di deficienze della Regione Calabria e della mancata operatività, ad oggi, degli ATO. Mancano, dice, gli impianti di smaltimento per cui i rifiuti non possono essere “trattati” in loco. Mancano i termovalorizzatori e, dice che, per quanto riguarda il servizio di questo Comune, lo stesso è stato affidato a Ditta esterna per carenza di personale comunale. Da qui l’inevitabile aumento dei costi. Solo nell’anno 2021, dice, c’è stato un aumento del 28%. Non c’è nessuna polemica da parte del Gruppo di minoranza ma, dice, si potrebbero trovare delle soluzioni soprattutto per i rifiuti ingombranti. Converrebbe anche censire in modo più dettagliato il numero delle famiglie - pari a 1036 – e censire meglio i cespiti tassabili.

Come dichiarazione di voto, dice, annuncio un voto di astensione da parte del gruppo di minoranza.

CHIEDE e prende la parola il Consigliere Comunale Alberto Francesco Maria e ribadisce che tutto il sistema rifiuti non funziona e le cui pecche sono ascrivibili agli Organi sovracomunali. Il voto di astensione ci coglie di sorpresa perché l’aumento della TARI è fisiologico, dettato da inefficienze regionali per cui i costi del servizio sono purtroppo subiti. Abbiamo, dice, interloquito con gli attori dell’intero sistema (Sindaco del Comune di Rende, Dott. Manna, Presidente Consorzio Valle Crati, Dott. Granata, ecc.). Continua dicendo che le discrasie del sistema rifiuti non dipendono da inefficienze di questo Comune. E’ però importante, dice, trovare soluzioni per produrre meno rifiuti.

ENTRA alle ore 18,45 il Dott. Antonio Maletta – Responsabile Settore Amministrativo/Tributi. Il Consigliere Comunale Alberto Francesco Maria continua dicendo che sarebbe opportuno istituire l’isola ecologica aperta ai cittadini per la discarica degli ingombranti. Chiedo, dice, a tutti un voto favorevole mettendo da parte ogni forma di ritrosia.

CHIEDE e prende la parola il Sindaco e dice che è opportuno offrire ulteriori riflessioni sul presente punto all’ordine del giorno. Fa presente che in questo Comune le tariffe sono le più basse rispetto all’hinterland. Per la TARI, dice, ricordo che va garantita la copertura del costo del servizio nella misura del 00%. La questione dei rifiuti è una problematica molto sentita. Basti guardare la Città di Cosenza e il suo stato di abbandono. In Calabria c’è la volontà di istituire una società economica che effettui il trattamento rifiuti, acqua, ecc... I rifiuti oggi finiscono all’estero (in Svezia) e si paga €. 330,00 a tonnellata. Una viada seguire è ridurre il carico dei rifiuti (carta, vetro e plastica). Dobbiamo raggiungere percentuali superiori al 60%, oggi registrato. Con la vicenda Covid-19 c’è stata l’aggravante di raccolta dei rifiuti. Cerchiamo di fare anche noi la Ns. parte riducendo la quantità di indifferenziata. Altro costo è quello degli ingombranti che va ben disciplinato. Occorre procedere ad un censimento più approfondito delle famiglie e degli utenti con controlli incrociati. La comunità, dice, non osserva il pagamento corretto dei tributi ma, nello stesso tempo, pretende i servizi. Bisogna combattere l’evasione dei tributi e l’abbandono dei rifiuti nel territorio comunale. Purtroppo, dice, dobbiamo tenere presente anche, l’aumento dell’energia elettrica, del carburante, del gasolio per cui ciò si riflette pesantemente sul bilancio comunale. Per migliorare è necessario un intervento generalizzato e una maggiore sensibilizzazione da parte dei cittadini con una più approfondita educazione ambientale. Il Sindaco continua dicendo che con l’istituzione dell’ARERA è cambiato radicalmente l’approccio dei Comuni nella predisposizione del PEF TARI, all’inizio con il MTR-1 (Delibera n. 443/2019) e ora con il MTR- 2 adottato con delibera n. 363/2021 per il 2022-2025;

Che l’attività regolatoria dell’ARERA è destinata ad incidere sempre più nella gestione del tributo, già a partire dal 2023 giusta deliberazione ARERA 15/2022; Che, a complicare ulteriormente lo scenario TARI, dice il Sindaco, contribuisce l’entrata in vigore dal 2021 del D. Lgs 116/2020 con il quale sono state recepite le direttive UE in materia ambientale. Inoltre, dice il Sindaco, gli ETC sono pienamente operativi solo in alcune Regioni per cui questa situazione incide sul procedimento di approvazione dei PEF. Conclude dicendo che la situazione del servizio rifiuti è molto critica per inefficienze degli organi sovracomunali.

CHIEDE e prende la parola il Consigliere Comunale Librandi Francesco e dice che già la precedente Amministrazione aveva pensato di esternalizzare il servizio, ma era rimasta solo un'idea. Oggi la governance dei Comuni è sempre più difficile. E' opportuno trovare soluzioni congiunte tra maggioranza e minoranza. Proporrei, dice, una gestione condivisa del servizio con altri Comuni.

CHIEDE la parola il Sindaco e ricorda che i Comuni confinanti già da anni hanno esternalizzato il servizio.

Chiede la parola il Consigliere Comunale Librandi Francesco e fa presente che gli aumenti sono presenti sulla parte fissa della TARI e non sulla parte variabile. Spero che il Governatore Regionale riesca nel suo, progetto di potenziare il termovalorizzatore di Gioia Tauro. Al Nord funziona tutto mentre, dice, da noi registriamo inefficienze.

CHIEDE la parola il Consigliere Comunale Russo Antonio e dice che il voto di astensione della minoranza è solo uno stimolo a fare meglio. Il Ns. gruppo vuole collaborare e non fare opposizione sterile.

Sentiti gli interventi, dopo ampia discussione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022);

PRESENTI: 10 - VOTANTI: 10.

Con Voti favorevoli: 7 – Voti Astenuti: 3 (Consiglieri Comunali Russo Antonio, Lio Dora e Librandi Francesco), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il **Piano Finanziario del Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti Anno 2022 all. A)** che è parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- di determinare per l'anno 2022 le tariffe della TARI, come riportate nel suindicato Piano Finanziario;
- di dare atto che le tariffe proposte assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal piano finanziario;
- di definire, ai sensi e per gli effetti della normativa e Regolamento citati in premessa, la riscossione del tributo TARI in numero due rate semestrali, e secondo le scadenze di seguito indicate:

1^ rata, scadenza al 30/06/2022

2^ rata, scadenza al 31/08/2022

Rata Unica scadenza al 30/06/2022

- di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013 pari al 5%;
- di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2022, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico/Finanziario e al Responsabile settore Amm.vo/Tributi, per quanto di competenza;
- di dare atto che saranno inviati ai contribuenti, ai fini del versamento i modelli precompilati come predisposti per il pagamento della TARI, riportanti le rate di cui sopra;
- di pubblicare il presente atto sul sito "*Amministrazione Trasparente* Sez. Bilancio Preventivo e Sez. Informazione Ambientale e nella Sez. Gestione Rifiuti;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti (31/10/2022);

In prosieguo, su proposta del Presidente,

PRESENTI: 10 – VOTANTI: 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti favorevoli ed unanimi: 10, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.-

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

IL Presidente Consiglio Com.le
F.to Sig. Michele Gaetano Preite

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D. Lgs n. 267/00, che la presente:

- E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 17-06-2022 prot. N° 5189 Reg. Pub. N° 30

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo